

QUESTIONI MAGGIORMENTE RILEVANTI IN ORDINE ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA A TUTELA DELLE VITTIME DI TRATTA

Il contesto attuale

Il fenomeno della tratta di esseri umani continua ad essere in espansione in Italia, con forme di sfruttamento diversificate.

Alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale, anch'essa oggetto nel corso degli ultimi anni di continue trasformazioni sotto il profilo delle rotte, dell'organizzazione delle reti criminali e delle modalità di coercizione esercitate sulle vittime, si sono affermate altre forme di sfruttamento. Sono diventati oggi più evidenti i fenomeni del grave sfruttamento nell'ambito del lavoro, in particolare in alcuni settori produttivi, dello sfruttamento connesso ad attività illecite o mediante l'impiego nell'accattonaggio. Ancora molto poco visibili ma sicuramente esistenti, inoltre, le vicende di tratta a scopo di adozioni illegali internazionali e dei matrimoni forzati.

Il nostro ordinamento nazionale si è dotato da oramai quindici anni di un importante strumento di tutela delle vittime: l'art. 18 del Testo Unico Immigrazione, adottato con D.Lgs. 286/98.

L'art. 18 prevede la possibilità di rilascio di uno speciale permesso di soggiorno allo straniero sottoposto a violenza o a grave sfruttamento, quando vi sia pericolo per la sua incolumità per effetto del tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale o delle dichiarazioni rese in un procedimento penale.

Il permesso di soggiorno per protezione sociale (oggi per motivi umanitari) può essere rilasciato sia in seguito ad una denuncia della vittima (c.d. percorso giudiziario, su proposta o previo parere del Procuratore della Repubblica) sia in assenza di questa (c.d. percorso sociale). Quest'ultima possibilità, di un "percorso sociale", costituisce l'aspetto più significativo e peculiare della norma. Perché lascia libera la persona sfruttata di non esporsi al rischio di ritorsione a seguito di denuncia.

Il permesso ha una iniziale validità di 6 mesi ma alla scadenza può essere rinnovato per motivi di lavoro o di studio, consentendo così la completa e definitiva integrazione dello straniero nel contesto sociale.

La previsione del doppio binario, la non premialità dell'istituto, la garanzia di un completo e

definitivo inserimento nel contesto sociale della vittima, rendono la norma contenuta nell'art. 18 una previsione unica nel panorama internazionale.

Per quanto riguarda la normativa in materia di tratta di esseri umani, con particolare riferimento alle norme sanzionatorie, con la legge n. 228/03 è stato riformulato l'art. 601 del codice penale, relativo alla tratta di persone, il quale prevede che *“chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù) ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha l'autorità sulla persona, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da 8 a 20 anni.*

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di un minore o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Per ciò che riguarda un intervento di sistema, l'Italia purtroppo non ha ancora oggi recepito la direttiva europea 2011/36UE (il cui termine di attuazione è scaduto il 6 aprile 2013) sebbene la recentissima legge di delegazione europea, n. 96 del 6 agosto 2013, all'art. 5 preveda un intervento legislativo del Governo in tal senso.

La legge delega si concentra, tra le altre cose, sulla necessità di prevedere misure che facilitino il coordinamento tra gli interventi a tutela delle vittime di tratta e dei rifugiati, di definire meccanismi di identificazione e di corretta tutela dei minori non accompagnati vittime di tratta e di prevedere, nei percorsi di formazione per i pubblici ufficiali che possano venire in contatto con vittime o potenziali vittime di tratta, contenuti sulle questioni inerenti alla tratta di esseri umani ed alla protezione internazionale.

E' stata invece recepita la direttiva 2009/52UE relativa all'impiego di manodopera irregolare al cui interno vi sono importanti norme relative al “particolare sfruttamento” dei lavoratori migranti in condizione di irregolarità: il D.Lgs. 109 del 16 luglio 2012 ha introdotto nel Testo Unico Immigrazione alcune norme relative alle sanzioni a carico dei datori di lavoro (art. 22 comma 12bis D.Lgs. 286/98) e allo speciale permesso di soggiorno che può essere rilasciato ai lavoratori in presenza di alcune specifiche condizioni (art. 22 comma 12quater D.Lgs. 286/98).

Le problematiche maggiormente rilevanti

Nonostante nel corso degli anni il Ministero dell'Interno abbia fornito chiarimenti relativamente

alla corretta interpretazione dell'art. 18 D.Lgs. 286/98, persistono nella prassi notevoli difficoltà al rilascio dello speciale permesso di soggiorno:

a) Le singole Questure si riservano ampi margini di discrezionalità nella valutazione dei presupposti previsti dalla norma per la concessione del titolo di soggiorno, con la conseguenza che c'è una prassi molto diversificata sul territorio italiano.

b) Vi è una persistente tendenza delle Autorità a prediligere il percorso giudiziario anziché quello sociale, tant'è che spesso le questure non ricevono le domande di permesso di soggiorno nel caso in cui lo straniero non renda formale denuncia contro i propri sfruttatori.

In tale contesto assume **particolare rilevanza la formazione dell'Autorità Giudiziaria e del personale di Pubblica Sicurezza**, ancora purtroppo poco diffusa.

Ulteriori problematiche nell'applicazione della norma si riscontrano nel procedimento di rinnovo e di conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 18 T.U.

Risulta infine ancora poco esplorata la possibilità di applicare l'art. 18 TU ai casi di grave sfruttamento in ambiti diversi da quello sessuale. Negli ultimi anni comunque sono aumentate le richieste di permesso di soggiorno anche in tali ambiti e sono stati rilasciati permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale quasi esclusivamente in seguito a denuncia della vittima, dunque attraverso il percorso giudiziario.

Per ciò che attiene l'ambito dello **sfruttamento nell'ambito del lavoro**, la nuova normativa introdotta dal D.Lgs. 109/12 (che ha modificato l'art. 22 del TU 286/98) poiché molto recente, non consente di fare un bilancio obiettivo, sebbene la modalità con cui sono state costruite le norme induce a ritenere che l'applicazione delle stesse sarà molto difficile. Infatti, le circostanze nelle quali è previsto il rilascio dello speciale permesso di **soggiorno** in favore dei **lavoratori** non corrispondono alle situazioni che realmente assumono le **caratteristiche dello sfruttamento lavorativo**, con ciò vanificando la finalità della normativa.

Ad esempio, la norma subordina il rilascio del permesso di soggiorno solo in presenza di "particolare sfruttamento lavorativo", non offrendo alcun criterio per determinare la "particolarità" dello sfruttamento, così lasciando al Procuratore della Repubblica o al Questore la valutazione discrezionale. Inoltre il nuovo art. 22 non esplicita se, alla conclusione del processo penale a

carico del datore di lavoro sfruttatore, il permesso di soggiorno possa essere rinnovato. Conseguentemente vi è il rischio che, nell'incertezza, il lavoratore straniero non denunci il datore di lavoro.

Per ciò che attiene la **tutela delle vittime in ambito giudiziario** si segnala la scarsa contestazione, nei procedimenti penali, dell'art. 601 c.p. anche a causa della sua formulazione complessa e il numero estremamente ridotto di risarcimenti dei danni patiti dalle vittime anche a causa dell'assenza di un sistema effettivo di indennizzo, anche eventualmente attraverso l'istituzione di un Fondo statale a ciò dedicato.

Infine dobbiamo segnalare che negli ultimi anni a fronte del costante lavoro delle organizzazioni che offrono tutela e assistenza alle vittime di tratta e grave sfruttamento, si è assistito ad un crescente **disinteresse delle istituzioni nei confronti di questo tema** e ad un depotenziamento del sistema che invece contribuisce a prevenire e contrastare i fenomeni di sfruttamento dell'immigrazione irregolare. Occorre invece ripristinare gli organismi di controllo e monitoraggio del fenomeno e consentire agli enti del pubblico e del privato sociale che da anni realizzano i programmi di protezione a tutela delle vittime di continuare ad offrire i loro servizi mediante un adeguato sostegno strutturale e finanziario.

Particolare problematica è quella relativa alle **vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale** che accedono, o potrebbero accedere, al sistema per il riconoscimento della **protezione internazionale**. Quanto alla prima categoria (coloro che accedono al procedimento) si riscontra da un lato una grande difficoltà di riconoscimento della protezione internazionale (lo sfruttamento sessuale non è ritenuto criterio di persecuzione o di danno grave, nonostante spesso le vittime, soprattutto donne, siano oggetto di re-trafficking), dall'altra una totale mancanza di collegamento tra gli organi amministrativi competenti per detto riconoscimento (le Commissioni territoriali) e i Servizi Sociali dei Comuni (ai quali le prime potrebbero segnalare le vittime di traffico, con conseguente attivazione del progetto sociale ex art. 18 TU 286/98).

Le priorità

Occorre favorire la corretta applicazione delle norme già vigenti a tutela delle vittime e dare completo recepimento alle norme comunitarie e sovranazionali nell'ordinamento italiano.

In questa prospettiva occorre:

1. Recepire pienamente le norme della Direttiva 2011/36 UE concernente la prevenzione e la

repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, con particolare riguardo, oltre a quanto previsto dalla legge di delegazione europea, per:

- a. la corretta definizione del reato di tratta, anche mediante la modifica degli artt. 600 e 601 del codice penale in linea con quanto previsto dalla direttiva UE;
- b. il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti delle vittime coinvolte in attività criminali;
- c. la necessità di fornire assistenza e sostegno alle vittime indipendentemente dalla collaborazione con l'Autorità Giudiziaria;
- d. la garanzia di effettive forme di indennizzo alle vittime dei reati connessi alla tratta degli esseriumani e alle altre forme di grave sfruttamento.

2. Garantire l'effettivo accesso delle vittime ai sistemi di protezione esistenti dalla normativa esistente (art. 18 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con D. Lgs. 286/98 e art. 13 L. n. 228/2003) mediante:

- a. la corretta e completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 18 T.U. 286/98;
- b. l'introduzione nell'art. 18 D.Lgs. 286/98 di una chiara disposizione che preveda il rilascio del titolo di soggiorno indipendentemente dalla collaborazione della vittima con l'Autorità Giudiziaria, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2011/36 UE;
- c. l'introduzione di una norma relativa al c.d. "periodo di riflessione" previsto dalle direttive 2004/81 UE e 2011/36 UE, affinché sia garantito alle potenziali vittime di tratta la possibilità di riprendersi e sottrarsi realmente ai propri sfruttatori senza che in tale periodo possa essere disposta o eseguita alcuna misura di allontanamento;
- d. la riorganizzazione e l'istituzione degli appositi organismi di controllo e monitoraggio del fenomeno;

e. la previsione di consistenti stanziamenti finanziari dei relativi progetti di assistenza ed integrazione sociale.

3. Consentire un effettivo accesso delle vittime di tratta al sistema della protezione internazionale, mediante:

a. una ridefinizione del concetto di rifugio politico, protezione sussidiaria e protezione umanitaria che ricomprenda la tratta di essere umani a scopo di sfruttamento sessuale tra i fattori di rischio, con particolare riferimento a coloro che possono essere a rischio di re-trafficking

b. prevedere organiche forme di collegamento tra le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e i Servizi Sociali del Comune per la progettazione di un effettiva tutela per le vittime di tratta di essere umani a scopo di sfruttamento sessuale.

4. Rafforzare la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo per dare tutela effettiva dei diritti delle vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo e rimediare al recepimento inadeguato e incompleto da parte del D. Lgs n. 109/2012 della Direttiva 2009/52 UE e perciò, occorrono:

a. modifiche dei reati previsti dalle vigenti norme sulle situazioni di grave sfruttamento lavorativo (art. 22 c. 12 bis del testo unico delle norme sull'immigrazione approvato con il d. lgs. n. 286/98, come modificato dal d. lgs. n. 109/2012; delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603 bis cod. pen.) oggi del tutto prive di coerenza e organicità e incapaci di prevenire e reprimere effettivamente le norme di grave sfruttamento lavorativo, prevedendo anche il rilascio del permesso di soggiorno anche indipendentemente dalla collaborazione della vittima straniera nel relativo procedimento penale;

b. interventi integrativi, anche tramite disposizioni regolamentari, al fine di una piena attuazione di tutte le disposizioni della Direttiva stessa, anche per assicurare informazioni e tutele ai lavoratori sfruttati e sulle possibilità di denunciare i rapporti irregolari, di recuperare retribuzioni e contributi previdenziali evasi e di ottenere assistenza e un permesso di soggiorno se sprovvisti;

c. implementazione su tutto il territorio nazionale di un piano di effettive e costanti verifiche sulle situazioni lavorative che prevenga e contrasti effettivamente i datori di lavoro senza scrupoli e gli sfruttatori e favorisca la collaborazione dei lavoratori stranieri sfruttati, anche se in condizione di soggiorno irregolare.

IL NUOVO ART. 18-BIS PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA

Con il decreto legge 93/2013 è stato introdotto, nell'ambito di nuove disposizioni per combattere la violenza domestica, l'art. 18-bis al TU 286/98, prevedendo il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime di violenza domestica.

La disposizione appare negativa e del tutto inefficace a proteggere le donne straniere, vittime di violenza domestica (tale essendo *"tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"*) in quanto:

- la definizione di violenza domestica circoscrive la stessa ad "atti non episodici", in violazione all'art. 3 della Convenzione di Istanbul
- il permesso di soggiorno ex art. 18-bis viene rilasciato solo in presenza di "un concreto ed attuale pericolo" per l'incolumità della vittima straniera *"come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio"*. Il rischio per l'incolumità non è connesso a tutti i tipi di violenza domestica e pertanto questo tipo di protezione viene limitato a casi gravissimi e circoscritti, con esclusione, ad esempio, dei casi in cui le donne straniere sono oggetto di violenza economica o psicologica o di traffico finalizzato ai matrimoni forzati
- viene prevista la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18-bis nel caso di denuncia da parte della vittima della violenza o nel caso di segnalazione da parte dei Servizi sociali specializzati. Figura, questa ultima, che non esiste e che comunque limita la protezione, perché fa prevalere il solo percorso giudiziale, così ignorando la difficoltà del percorso, per una donna vittima di violenza domestica, di uscire dall'ambito della violenza stessa.
- in ogni caso, viene attribuita alla valutazione discrezionale del questore la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno, in assenza di criteri oggettivi stabilito dalla legge.
- Non viene prevista alcuna risorsa economica per i progetti sociali di accompagnamento della vittima di violenza domestica dall'uscita dalla violenza.

- Non è chiarito quanto possa durare il permesso di soggiorno.
- viene prevista la **revoca** del permesso di soggiorno in caso di "*condotta incompatibile*" o "*quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio*", affidata alla valutazione discrezionale del Questore.

Le richieste.

Sarebbe auspicabile che il Parlamento, in sede di conversione del DL 93/2013, prevedesse alla vittima straniera di violenza domestica il rilascio, senza condizioni, del permesso di soggiorno ex art. 5, co. 6 TU 286/98, cioè per ragioni umanitarie.

Inoltre, dovrebbe prevedersi l'inespellibilità della donna vittima di violenza domestica, così garantendo effettivamente il diritto al permesso, in conformità all'art. 59 della Convenzione di Istanbul.

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI TRAFFICATI.

Il contesto legislativo generale

Secondo il Rapporto UNICEF 2012 sulla condizione dei minori stranieri in Italia (*"Facce d'Italia. Condizione e prospettive dei minorenni di origine straniera"*) *"I bambini e le donne ... costituiscono un'ampia parte della popolazione rifugiata globale e delle vittime di traffico. Inoltre, i bambini e gli adolescenti che migrano da soli o con le proprie famiglie sono particolarmente vulnerabili al rischio di abuso e sfruttamento."*

Il TU immigrazione, d.lgs. 286/98, offre alcuni importanti strumenti di tutela del minore straniero e del minore straniero non accompagnato (MSNA), cioè cittadino extracomunitario minore di età, giunto sul territorio nazionale senza genitori (art. 1 d.p.r. 535/1999).

Gli ultimi dati ufficiali del Ministero del lavoro (presso il quale oggi è collocato l'ex Comitato per i minori stranieri, previsto dall'art. 33 del TU 286/98) indicano che i MSNA (minori stranieri non accompagnati) presenti in Italia al 28 febbraio 2013 erano 7066, di cui 1455 irreperibili (cioè dopo

essere stati segnalati si sono sottratti alla tutela dei Servizi pubblici). La stragrande maggioranza è di genere maschile (93%) e solo il 6,1% è di genere femminile.

Tutti i minori stranieri sono, secondo la legge italiana (TU 286/98) inespellibili (art. 19, co. 2 lett a) TU 286/98 (ad eccezione del caso in cui debbano seguire il/i genitore/i espulso/i) e questo comporta il diritto ad un permesso di soggiorno.

Se la tutela del minore straniero è senza dubbio effettiva in presenza dei genitori, più problematica è la condizione dei minori stranieri non accompagnati (di seguito: MSNA), la cui disciplina è contenuta, principalmente, nell'art. 32 del TU 286/98.

Il problema principale del trattamento loro riservato è al compimento della maggiore età, in quanto la prosecuzione del permesso di soggiorno è condizionata al verificarsi di determinati presupposti (cessando la condizione di inespellibilità).

L'art. 32 del TU 286/98 è stato oggetto, dalla sua approvazione, di numerose riforme (legge 189/2002 e legge 94/2009), che per lo più hanno ristretto le condizioni per la conservazione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età.

Attualmente, con l'ultimo intervento normativo del 2011 ('art. 3, co.1, lett. g-bis), D.L. 89/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 129/2011) l'art. 32 è stato nuovamente modificato ma in senso più favorevole al MSNA, in quanto oggi, per conservare il permesso di soggiorno alla maggiore età, deve dimostrare, alternativamente, di essere stato inserito in un progetto di integrazione sociale per 2 anni (ed essere in Italia da almeno 3) o di avere (in assenza di quei requisiti) almeno il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri.

La legge non chiarisce quando quel parere debba essere reso e pertanto vi è il rischio che esso comporti una valutazione di meritevolezza, sulla base di criteri che la legge non chiarisce.

I MSNA e i giovani trafficati

Non ci sono studi specifici sull'entità del fenomeno dei MSNA oggetto di traffico di persone ma certamente esiste.

In Italia sono state avviate recentemente alcune inchieste penali (Roma, Bologna) che riguardano il traffico illegale di stranieri presuntivamente minori.

L'ipotesi accusatoria è che non si tratti di minori ma di adulti e che vi sia un vero e proprio traffico che sfrutta l'apparente minore età dei giovani, utilizzando false documentazioni (passaporti, certificati di nascita., ecc.).

la gestione delle indagini e soprattutto le conseguenze immediate sui MSNA sono state diverse, a seconda della città ove le indagini sono state avviate. A Roma, ad esempio, i minori stranieri coinvolti nell'indagine penale sono stati spesso destinatari di provvedimenti di espulsione, nonostante il processo penale non si sia concluso e dunque non ci sia ancora alcuna prova certa sulla loro età. Provvedimenti di espulsione che hanno comportato il trattenimento nei CIE.

Uno dei problemi più clamorosi emersi riguarda, proprio, **l'accertamento dell'età**, che, al di là di quelle che saranno le risultanze penali, è stato effettuato ovunque con una semplice radiografia del polso. Esame, questo, che la comunità scientifica internazionale e nazionale ritiene inidoneo ad accertare l'età di una persona.

Nel 2009., infatti, lo stesso Ministero del lavoro, insieme al Ministero dell'interno, chiese ad un comitato scientifico di individuare un Protocollo per l'accertamento dell'età dei MSNA. Il risultato fu nel senso di indicare come più corretto un approccio multidisciplinare per l'accertamento dell'età, costituito non solo da esami radiologici (che comunque devono essere rapportati ai Paesi di appartenenza dei giovani) ma anche da una visita pediatrica e da colloqui psicologici, in presenza e con l'ausilio di personale specializzato, garantendo al minore sia l'assistenza del tutore, che il suo consenso agli esami e concludendo, nei casi incerti, per il beneficio del dubbio e dunque per la presunzione della minore età.

Tale Protocollo, tuttavia, non è mai stato applicato e ancora oggi l'età del minore straniero (o presunto tale) continua ad essere stabilita con una semplice radiografia del polso.

Prassi che comporta una gravissima lesione per i diritti dei MSNA, oltre ad essere inefficace per la lotta al traffico dei minori stessi.

Si ricorda, in proposito, la Raccomandazione all'Italia del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, secondo cui *"Punto 67: Il Comitato raccomanda allo Stato parte di introdurre una legislazione completa, al fine di garantire assistenza e protezione ai minorenni non accompagnati, tenendo in considerazione i principi esposti nel Commento Generale n. 6. In particolare, il Comitato raccomanda allo Stato parte di creare una autorità nazionale specifica e permanente per monitorare le condizioni dei minorenni non accompagnati per individuare i loro bisogni, per*

affrontare le sfide del sistema attuale e per elaborare linee guida operative in materia, comprese le modalità di accoglienza, identificazione, valutazione dei bisogni e strategie di protezione. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare una procedura unica per determinare l'età dei minorenni non accompagnati, che sia multidisciplinare e pienamente conforme al principio del beneficio del dubbio."

Un esempio interessante di approccio corretto al fenomeno del traffico di minori e/o di adulti stranieri è quello, in parte, utilizzato dalla Procura della Repubblica e dalla Polizia di Stato di Bologna che per alcuni stranieri coinvolti nell'indagine penale sul traffico di MSNA provenienti dal Bangladesh, ha utilizzato l'art. 18 del TU 286/98, sia pur nel solo percorso giudiziale. Infatti, a fronte di una collaborazione del giovane straniero (dichiarazione della vera età ed indicazione dei trafficanti) ha rilasciato un permesso di soggiorno ex art. 18.

In questo modo i giovani stranieri sono sottratti al traffico ed offrono un aiuto agli organi di polizia per combattere il traffico, svelando la rete e l'organizzazione.

E' un approccio sicuramente positivo, perché ha preso in considerazione la vulnerabilità del soggetto trafficato, offrendogli concreta protezione, ma che ha presentato alcuni limiti. Come detto, infatti, è stato privilegiato il solo percorso giudiziale dell'art. 18 TU 286/98, mentre non si è consentita la possibilità per i giovani trafficati (o presunti tali) di valorizzare il progetto di integrazione sociale intrapreso con i Servizi sociali (che li hanno accolti come MSNA), senza l'obbligo di collaborazione, che in molti casi li espone a gravi rischi, anche per la vita propria e dei familiari. La rete dei trafficanti, infatti, nasce dal Paese di origine, attraverso persone che sono a stretto contatto con i familiari del giovane trafficato.

Un ulteriore problema emerso nel trattamento dei MSNA, con riflessi anche sulla loro condizione di soggetti trafficati, riguarda **la nomina del tutore**.

Secondo la legge italiana il minore non ha una piena capacità giuridica e pertanto deve sempre avere un rappresentante legale, solitamente i genitori, in assenza dei quali deve essere nominato un tutore.

Nella prassi italiana, per i MSNA viene nominato tutore un rappresentante del Comune (in genere l'assessore alle politiche sociali), ma questo comporta che difficilmente il tutore esercita davvero le funzioni di tutela, che dunque è del tutto formale (l'assessore deve svolgere molte altre attività e dunque la tutela viene delegata al dirigente del Servizio sociale, il quale a sua volta deve

svolgere molte altre funzioni).

Questo rappresenta un vulnus nella effettività della tutela, che può comportare anche la impossibilità di conoscere la condizione di soggetto trafficato e dunque di predisporre delle adeguate strategie di protezione ed affrancamento.

Particolare problema è rappresentato dal fenomeno dei **MSNA richiedenti asilo**.

Per costoro, nonostante la legge preveda una particolare attenzione e tutela sin dall'inizio del procedimento amministrativo di richiesta della protezione internazionale, nella prassi si assiste a varie violazioni.

I minorenni che giungono in Italia sulle sponde del Mediterraneo (Sicilia) sono spesso tenuti in strutture con gli adulti, in certi casi sono strutture chiuse, in altre aperte. In entrambi i casi viene violato l'obbligo dello Stato di collocare il minore in luogo sicuro, allorquando è privo di genitori.

Inoltre, non viene fatta immediatamente la nomina di un tutore e scarsa è anche l'informazione data ai minori sul diritto di chiedere la protezione internazionale.

Le richieste

a. E' urgente che lo Stato italiano assuma ufficialmente e formalmente un Protocollo per la determinazione dell'età dei minori, partendo dai risultati del Protocollo Ascone del 2009 e tenendo conto anche di altri contributi della comunità scientifica. L'approccio multidisciplinare, condotto da personale specializzato, è previsto, infatti, dalla legge 96/2013, con cui lo Stato italiano ha delineato i criteri guida per l'attuazione della Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Il termine di attuazione della Direttiva è scaduto ad aprile 2013 e pertanto le disposizioni ivi previste, con contenuto già determinato, sono direttamente applicabili.

b. E' urgente, inoltre, che vengano assunti Protocolli certi ed applicati effettivamente per garantire al minore straniero privo di genitori, fin dal suo arrivo in Italia, la nomina di tutori effettivi, il collocamento in luogo sicuro e la possibilità sia di presentare richiesta di protezione internazionale che di affrancarsi da eventuale condizione di soggetto trafficato, garantendogli protezione effettiva.

c. è necessario che in tutti i procedimenti che riguardano il minore, questi venga sentito e se possibile venga acquisito il suo consenso consapevole

d.E' inoltre indispensabile che ai giovani stranieri trafficati venga garantito effettivamente l'accesso all'art. 18 del TU 286/98, anche con il percorso sociale.

Associazione Studi Giuridici Immigrazione